



## **COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO"**

Sede Loc. Foresta – 84050 FUTANI (SA) – Sede operativa Piazza L. Padulo, n. 5 – 84077 TORRE ORSAIA (SA)  
(Futani: tel. 0974 953186 – fax 0974 950787 / Torre Orsaia: tel. 0974 985161 - fax 0974 985588)

# **REGOLAMENTO**

## **DELLE PRESTAZIONI RESE DAGLI UFFICI DELL'ENTE SU COMMITTENZA DI ALTRI ENTI**

(Approvato con deliberazione di C.G. n. 02 del 5 gennaio 2012)

**Articolo 1**  
*(Contenuti ed effetti)*

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare regolano le prestazioni rese dagli Uffici della Comunità Montana su commessa diretta dei Comuni membri e/o aggregati di altri Enti Pubblici o di altri soggetti concessionari di pubbliche funzioni.

**Articolo 2**  
*(Oggetto delle prestazioni)*

Le prestazioni che i Settori/Servizi Tecnici della Comunità Montana possono rendere a mezzo del proprio personale dipendente, appartenente a profili tecnici ed avente i requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento della specifica prestazione, su commessa dei Comuni membri, di altri Enti Pubblici o di altri soggetti concessionari di pubbliche funzioni, sono le seguenti:

- 1) progettazione, direzione lavori, redazione calcoli statici, collaudo statico e/o amministrativo in corso d'opera, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, funzioni specialistiche (in campo geologico, agronomico, topografico, ecc.) ed altre funzioni (ad es. R.U.P.) connesse alla realizzazione di lavori pubblici;
- 2) pianificazione urbanistica e/o redazione di piani di settore previsti da specifiche norme;
- 3) consulenza tecnica e peritale;
- 4) sopralluoghi o verifiche in loco non dipendenti dall'espletamento degli incarichi di cui al precedente punto 1.

Le prestazioni che possono essere rese da tutti i Settori/Servizi della Comunità, a mezzo del proprio personale dipendente, appartenente sia a profili tecnici che amministrativi esperti in uno specifico campo, sono le seguenti:

- A) prestazioni espletabili al di fuori dell'orario di servizio:
- 1) collaborazione temporanea con i Comuni membri e/o aggregati e/o con altri Enti Pubblici, per l'espletamento compiti specifici;
  - 2) attività di consulenza settoriale o specialistica, resa ai Comuni membri e/o aggregati e/o ad altri Enti Pubblici;
  - 3) partecipazione a commissioni di gara, di concorso, di indagine o amministrative, istituite dai Comuni membri e/o aggregati e/o da altri Enti Pubblici.
- B) prestazioni espletabili anche entro l'orario di servizio:
- 1) collaborazione temporanea con i Comuni membri e/o aggregati e/o con altri Enti Pubblici, per l'espletamento compiti specifici.

**Articolo 3**  
*(Corrispettivo delle prestazioni)*

La remunerazione delle prestazioni elencate nel precedente articolo 2, avviene con le seguenti modalità:

- a) prestazioni indicate nel comma 1, se commissionate al Settore/Servizio, sono compensate mediante la corresponsione, da parte del committente a favore della Comunità Montana, dei corrispettivi indicati nella seguente tabella A:

<b>PRESTAZIONI</b> (Eseguite da tecnici per conto terzi)	<b>CORRISPETTIVI</b>
1. PRESTAZIONI : Punto 1 (Progettazione, Direzione Lavori, Calcoli, Collaudi, ecc.)	Pari al 60% delle tariffe professionali vigenti all'epoca della prestazione secondo l'Albo professionale di appartenenza del Tecnico incaricato. In caso di limiti imposti nel finanziamento, la misura del corrispettivo dovrà essere concordemente predeterminata in sede d'incarico.
2. PRESTAZIONI : Punto 2 (Pianificazione Urbanistica, ecc.)	Pari al 60% delle tariffe professionali vigenti all'epoca della prestazione secondo l'Albo professionale di appartenenza del Tecnico incaricato. In caso di assenza di tariffe professionali, la misura del corrispettivo dovrà essere concordemente predeterminata in sede d'incarico.
3. PRESTAZIONI : Punto 3 (Consulenza tecnica e peritale)	Di entità concordemente predeterminata nell'atto di incarico;
4. PRESTAZIONI : Punto 4 (Sopralluoghi e verifiche)	Rimborso delle spese di viaggio occorrenti per raggiungere il posto del sopralluogo o della verifica (commisurate alle tariffe ACI), oltre alla quota del trattamento economico corrispondente alla qualifica del dipendente incaricato, vigente all'epoca della prestazione, proporzionata in rapporto al tempo impiegato nella prestazione.

- b) prestazioni indicate nel comma 1, se commissionate direttamente ad uno o più dipendenti, sono compensate mediante la corresponsione, da parte del committente, a favore della Comunità Montana, di una quota pari ad 1/4 dei corrispettivi indicati nella precedente tabella A ed, a favore del dipendente che ha ricevuto l'incarico della restante quota dei corrispettivi indicati nella precedente tabella A;
- c) prestazioni indicate nel comma 2, lett. a) sono compensate con la corresponsione diretta, da parte dell'Ente committente al dipendente che ha ricevuto l'incarico, dei corrispettivi la cui entità viene determinata nella seguente tabella B:

<b>PRESTAZIONI</b> (Eseguite da tutti per conto terzi, fuori dall'orario di servizio)	<b>CORRISPETTIVI</b>
PRESTAZIONI : Punto A.1 (Collaborazioni temporanee)	Rapportato alla quota di trattamento economico in godimento del dipendente incaricato all'epoca della prestazione e commisurato al tempo in essa impiegato.
PRESTAZIONI: Punto A.2 (Consulenze settoriali o specialistiche)	Di entità concordemente predeterminata nell'atto d'incarico
PRESTAZIONI: Punto A.3 (Partecipazione a Commissioni)	Pari alla misura prevista da disposizioni legislative e/o regolamentari, da indicarsi, comunque, nell'atto di incarico.

- d) prestazioni indicate nel comma 2, lett. b) sono compensate con la corresponsione, da parte dell'Ente committente alla Comunità, dei corrispettivi la cui entità viene determinata nella seguente tabella C:

<b>PRESTAZIONI</b> (Eseguite da tutti per conto terzi, entro l'orario di servizio)	<b>CORRISPETTIVI</b>
PRESTAZIONI : Punto B.1 (Collaborazioni temporanee)	Pari alla quota di trattamento economico spettante al dipendente incaricato all'epoca della prestazione, rapportata al tempo in essa impiegato, oltre al rimborso delle spese di viaggio occorrenti per raggiungere il luogo della prestazione, commisurate alle tariffe ACI.

#### **Articolo 4**

##### *(Autorizzazione delle prestazioni)*

L'autorizzazione delle prestazioni di cui al presente regolamento viene rilasciata, entro venti giorni dal ricevimento della relativa istanza, dal Presidente della Comunità Montana, sentito il Dirigente del Settore interessato, salve le disposizioni specifiche riportate nei commi seguenti.

Ogni eventuale diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente entro il termine di cui al comma precedente.

Per l'ottenimento di un'autorizzazione tra quelle in argomento, l'Ente committente dovrà procedere al conferimento di formale incarico ad uno o più dipendenti o al Settore/Servizio interessato, ai sensi del presente regolamento e trasmettere alla Comunità Montana il relativo provvedimento amministrativo, corredandolo da apposita istanza, nella quale siano indicati l'oggetto dell'incarico, le modalità ed i tempi del suo svolgimento.

Le prestazioni di collaborazione temporanea o di partecipazione a commissioni vengono autorizzate direttamente dal competente Dirigente del Settore interessato.

Le richieste di sopralluoghi, verifiche o consulenze sono esaminate entro dieci giorni dal ricevimento della relativa istanza ed autorizzate direttamente dal competente Dirigente del Settore interessato.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo equivalgono a quelle di cui all'art. 1, comma 58-bis, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiunto dall'art. 6 del D.L. 28 marzo 1996, n. 79, siccome convertito nella Legge 28 maggio 1997, n. 140.

#### **Articolo 5**

##### *(Modalità di erogazione dei corrispettivi)*

I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate nel precedente articolo 2, comma 1 (se commissionate al Settore/Servizio) e comma 2, lettera B, siccome quantificati nel precedente articolo 3, devono essere corrisposti dai committenti alla Comunità, mediante bonifico della relativa somma sul conto di tesoreria di quest'ultima, con le modalità e nei termini indicati nella seguente tabella D:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>TERMINI</b>
Progettazione (art.2, c. 1, punto 1)	Entro 30 giorni dall'approvazione degli elaborati progettuali
Responsabile sicurezza in fase di progettazione (art.2, c. 1, punto 1)	-idem c.s.
Direzione lavori (art.2, c. 1, punto 1)	Entro 30 giorni dall'approvazione dello stato finale
Responsabile sicurezza in fase di direzione (art.2, c. 1, punto 1)	-idem c.s.
Funzioni specialistiche (art.2, c. 1, punto 1)	Entro 30 giorni dalla consegna dell'elaborato finale
Altre funzioni tecniche (art.2, c. 1, punto 1)	Entro 30 giorni dal termine dell'espletamento della/e funzione/i

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>TERMINI</b>
Collaudo statico (art.2, c. 1, punto 1)	Entro 30 giorni dal deposito del relativo verbale al Genio Civile
Collaudo in corso d'opera (art.2, c.1, punto 1)	Entro 30 giorni dall'approvazione dello stato finale
Calcoli statici (art.2, c. 1, punto 1)	Entro 30 giorni dal relativo deposito al Genio Civile
Pianificazione (art.2, c. 1, punto 2)	Entro 30 giorni dall'approvazione
Consulenze (art.2, c. 1, punto 3)	Entro 30 giorni dalla consegna della relazione di consulenza
Sopralluoghi e verifiche (art.2, c. 1, punto 4)	Entro 30 giorni dalla prestazione
Collaborazioni in orario di servizio (art.2, c. 2, punto B)	- Entro 10 giorni dal termine della prestazione stessa, se questa rientra nell'arco temporale di un mese; - entro 10 giorni da inizio mese, se questa eccede tale durata

I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate nel precedente articolo 2, comma 1 (se commissionate direttamente ad uno o più dipendenti) e comma 2, lettera a), siccome quantificati nel precedente articolo 3, devono essere corrisposti dai committenti direttamente a favore del dipendente incaricato, trattandosi di prestazioni straordinarie, con le modalità e nei termini indicati nella seguente tabella E:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>TERMINI</b>	<b>QUOTA</b>
Prestazioni tecniche (art.2, c. 1)	Stessi termini indicati nella precedente tabella D	In unica soluzione
Collaborazione temporanea (art.2, c. 2, punto A.1)	Entro 5 giorni dal termine della prestazione stessa, se questa rientra nell'arco temporale di un mese;	in unica soluzione
	Entro 5 giorni da inizio mese, se eccedente tale durata	quota mensile
Attività di consulenza (art.2, c. 2, punto A.2)	Entro 5 giorni dal termine della prestazione	in unica soluzione
Partecipazione a Commissioni (art.2, c. 2, punto A.3)	Entro 15 giorni dal termine dei lavori della Commissione	in unica soluzione

**Articolo 6**  
(Riparto dei corrispettivi)

I corrispettivi indicati nel precedente articolo 3, lettera a) sono ripartiti tra la Comunità Montana ed i dipendenti che hanno reso le relative prestazioni, secondo le quote indicate nella seguente tabella F:

<b>PRESTAZIONI</b> (Eseguite da tecnici per conto terzi)	<b>A</b> Quota per responsabilità diretta	<b>B</b> Quota collaboratori tecnici	<b>C</b> Quota collaboratori amministrativi	<b>D</b> Quota oneri generali
Progettazione	Da ripartire secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per l'individuazione dei criteri di costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante la progettazione interna di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.			Differenza
Responsabile sicur. prog.				
Direzione Lavori				
Responsabile sicur. D.L.				
Funzioni specialistiche				
Altre funzioni tecniche				
Calcolo statico				
Collaudo statico				
Collaudo in corso d'opera				
Pianificazioni				
Consulenze	50	15	10	25
Sopralluoghi e verifiche	Rimborso spese	0	0	Differenza

Dei corrispettivi indicati nel precedente articolo 3, lettera b), la quota di competenza della Comunità Montana resta acquisita al proprio bilancio per far fronte agli oneri di carattere generale connessi all'espletamento delle prestazioni, mentre la quota erogata dagli enti committenti direttamente agli incaricati, resta da questi ultimi acquisiti a compensazione delle prestazioni rese.

I corrispettivi indicati nel precedente articolo 3, lettera c), erogati dagli enti committenti direttamente agli incaricati, restano da questi ultimi acquisiti a compensazione delle prestazioni rese.

I corrispettivi indicati nel precedente articolo 3, lettera d), sono ripartiti tra la Comunità Montana ed i dipendenti che hanno reso le relative prestazioni con le quote percentuali indicate nella seguente tabella G:

<b>PRESTAZIONI</b> (Eseguite da tutti per conto terzi entro l'orario di servizio)	<b>A</b> Quota per responsabilità diretta	<b>B</b> Quota collaboratori tecnici	<b>C</b> Quota collaboratori amministrativi	<b>D</b> Quota oneri generali
Collaborazioni temporanee	25	5	5	65

Le quote riportate nelle tabelle F e G riportate del presente articolo vengono attribuite come segue:

- a) le quote "A - responsabilità diretta", "B - collaboratori tecnici" e "C - collaboratori amministrativi", vengono destinate ad incentivare le prestazioni dei dipendenti che le hanno effettuate, secondo la disciplina dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e/o della produttività;
- b) la quota "D", relativa agli "oneri generali" resta acquisita al bilancio della Comunità per far fronte agli oneri di carattere generale connessi all'espletamento delle prestazioni.

I corrispettivi relativi a rimborso spese di viaggio restano acquisiti interamente al bilancio della Comunità, che provvederà a rimborsare al personale interessato le spese di trasporto sostenute, sia in caso d'uso di mezzi di trasporto propri che di mezzi di trasporto pubblici.

#### **Articolo 7**

*(Liquidazione dei corrispettivi)*

Alla liquidazione dei corrispettivi a favore degli aventi diritto provvederà, una volta poste in essere le procedure regolamentari previste, il Segretario Generale o, in caso d'impedimento, un altro Dirigente.

#### **Articolo 8**

*(Norma di rinvio)*

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti norme legislative e regolamentari in materia.